CAMERA DEI DEPUTATI N. 4427-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **BONAITI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 ottobre 1967 *(Stampato n. 1161)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 ottobre 1967

—

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato

Presentata alla Presidenza il 21 dicembre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 4427 è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri al Senato (n. 1161) ed è stato da quella Assemblea approvato nel testo ora al nostro esame.

Il disegno di legge propone di dare delega al Governo per la emanazione, entro il termine di sei mesi, di un testo unico avente valore di legge ordinaria, che raccolga e coordini tutte le vigenti norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, e del personale delle aziende autonome, con possibilità di integrazioni ed anche di modifiche.

L'esigenza di testi unici è particolarmente avvertita nel nostro ordinamento giuridico, ove, in ogni campo, è inutile sottacerlo, si è proceduto e purtroppo si continua a procedere, in modo frammentario, creando una selva di leggi e di disposizioni nella quale

riesce difficile districarsi non solo ai comuni cittadini ma anche ai tecnici ed agli specializzati.

Siffatta situazione contrasta con l'esigenza prima dell'interesse del diritto che vuole norme chiare, semplici e precise.

Ogni iniziativa per la redazione di testi unici non può non essere accolta con soddisfazione e merita tutto il nostro appoggio.

Il settore che riguarda il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato e delle aziende autonome non è sfuggito all'epidemia legislativa.

L'ultimo testo unico emanato in materia risale al 1895. Dopo di allora non è facile stabilire quante siano le norme che si sono susseguite per innovare, per modificare e per integrare. Certo sono moltissime e quel che è peggio si trovano disseminate nelle più disparate leggi, perché altro difetto del nostro metodo legislativo è quello di accumunare in unica legge disposizioni disparate e riguardanti settori diversi aumentando il disagio della ricerca e del riscontro.

La delega richiesta col disegno di legge in esame si propone in primo luogo di semplificare e chiarire la legislazione vigente nello specifico settore, ma altri traguardi esse deve e vuole raggiungere e più precisamente:

a) semplificare la procedura di richiesta e di attribuzione della pensione, al fine di ottenere che il libretto di pensione possa venir consegnato all'atto stesso della cessazione dal servizio e, per la pensione di riversibilità, entro breve termine dall'evento che la determina;

b) integrare la disciplina della prescrizione e della decadenza con la fissazione di termini precisi;

c) riordinare e integrare le norme riguardanti le pensioni privilegiate, con particolare riferimento al principio delle concause, per dare a tale principio una applicazione più conforme agli orientamenti della giurisprudenza.

In sede di commissione pressocché unanime è stata la convergenza sulla opportunità della delega.

Le perplessità manifestate circa la ristrettezza del termine di sei mesi sono state superate dalla assicurazione fornita dal rappresentante del Governo che i lavori presso i competenti uffici ministeriali sono già in stato di avanzata preparazione.

La facoltà di modificare le vigenti disposizioni prevista al n. 1 dell'articolo 2 non ha mancato di suscitare qualche incertezza, non apparendo consueta in un provvedimento di delega per la formulazione di un testo unico.

Ma anche tale incertezza è stata dissolta dalla considerazione che scopo della delega non è soltanto quello di raccogliere e coordinare le varie norme vigenti ma altresì quello di apportare le modifiche necessarie al raggiungimento dei fini proposti che costituiscono le direttive ed insieme i limiti dell'attività delegata.

Non è stata condivisa dalla Commissione la proposta avanzata da qualche Commissario di creare una Commissione parlamentare per assistere il Governo nella esplicazione della delega, trattandosi di materia che non prevede modificazioni strutturali di rilievo.

Nell'esprimere parere favorevole al testo del disegno di legge la Commissione si è premurata di indicare particolari direttive e cioè:

a) che le modificazioni e integrazioni da apportare siano intese a risolvere in modo veramente positivo le nuove procedure, nel senso della semplicità, chiarezza e celerità;

b) che in tema di prescrizioni e di decadenze il Governo si uniformi ai criteri che, specie in questi ultimi tempi, sono emersi sia in sede legislativa che giurisprudenziale per la miglior tutela degli interessi dei dipendenti;

c) che in tema di pensioni privilegiate il principio delle concause venga definito alla luce dei più favorevoli e giusti criteri già in atto per altri settori.

Con le predette considerazioni e precisazioni si invita la Camera a dare la sua approvazione al disegno di legge al suo esame.

BONAITI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese quelle relative al personale delle aziende autonome, integrandole e, ove occorra, modificandole, con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nell'articolo seguente.

ART. 2.

Il testo unico, di cui all'articolo precedente, dovrà:

1) semplificare e chiarire la legislazione vigente mediante la unificazione e la modifica delle relative disposizioni;

2) semplificare la formazione della documentazione necessaria per l'attribuzione della pensione e la disciplina degli accertamenti di ufficio;

3) assicurare la consegna del libretto di pensione al dipendente statale all'atto della sua cessazione dal servizio, e, in caso di pensione indiretta o di riversibilità, agli aventi titolo entro un congruo termine dalla data della presentazione della domanda;

4) integrare la disciplina della prescrizione e della decadenza, fissando la decorrenza dei termini;

5) riordinare ed integrare le norme vigenti in materia di pensioni privilegiate, disciplinare espressamente le concause, dando all'assegno rinnovabile una regolamentazione più rispondente alle sue finalità, anche mediante la riduzione della durata di esso, prevedendo una più adeguata disciplina per le denunce di aggravamento ed unificando le procedure medico-legali, con la limitazione della pluralità dei pareri.

ART. 3.

Il testo unico sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.